

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 11 DEL 26/01/2023**

**OGGETTO**

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "ANS2-2B SAN PELLEGRINO - VIA B.CROCE" IN COMUNE DI REGGIO EMILIA. ESAME AI SENSI DELL'ART. 35 LR 20/2000, DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000 E ART. 12 COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006

## IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il Comune di Reggio Emilia, ai sensi della previgente legge regionale urbanistica n. 20/2000, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 5167/70 del 06/04/2011 il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), entrati in vigore il 25/05/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014 è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale (POC);
- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 68 del 13/04/2015 è stata successivamente approvata la prima variante al POC;
- il comparto di via Luxemburg-via B. Croce, già incluso nel PRG 2001 tra gli ambiti di trasformazione soggetti a piano attuativo, è stato confermato con modifiche dal PSC 2011 relativamente a indici urbanistici e parametri ecologico-ambientali, ridenominato ANS 2a e 2b e successivamente inserito nel POC 2014-2019 per il comparto 2a e nella variante al POC 2015-2020 per il comparto 2b;
- con istanza P.G. n° 79728 del 04/11/2016, è stata presentata al Comune di Reggio Emilia richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa privata relativo al sub-ambito "Ans 2-2b", localizzato in Via Benedetto Croce, previsto dalla prima variante al POC e dal relativo Atto di Accordo ex art. 18 della L.R.20/2000, stipulato in data 08/06/2015;
- il deposito degli elaborati del piano è stato autorizzato con atto del dirigente ad interim del Servizio Rigenerazione Urbana agli atti al n. 556 di RUAD del 05/05/2020, ai sensi degli artt.35, comma 1 della L.R.20/2000 e 4 della L.R. 24/2017;
- il Comune di Reggio Emilia ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo denominato "ANS2\_2B San Pellegrino – via B. Croce", comprensivi del Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, unitamente alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000, atti pervenuti in data 08/06/2020 prot. 12816;
- con prot. 14527 del 22/06/2020 la Provincia ha inviato richiesta integrazioni alla documentazione presentata, rammentando altresì che la Conferenza di Servizi è stata indetta prima dell'invio alla Provincia del piano completo dell'acquisizione dei pareri ed atti di assenso previsti dalla legislazione vigente e pertanto il termine di cui all'art. 35 comma 4 si intende interrotto;
- In data 21/07/2020 il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso ai proponenti i pareri, le valutazioni e le richieste degli Enti partecipanti alla Conferenza;
- alla data di scadenza dell'efficacia della prima variante al POC (28/07/2020) il PUA relativo al comparto attuativo ANS2-2B non era convenzionato e approvato dalla Giunta Comunale;
- per effetto della cessazione di efficacia del primo POC e della prima variante al POC, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 delle NTA del POC, il Comune ha comunicato ai proponenti in data 06/10/2020 l'impossibilità a procedere oltre nell'iter di approvazione dei PUA;
- i soggetti attuatori del comparto ANS2-2B "Via Benedetto Croce-Via Luxemburg", hanno proposto impugnativa avverso: i provvedimenti mediante i quali il Comune

ha dato atto della assenza dell'approvazione della convenzione urbanistica entro il termine quinquennale di efficacia del POC e ha confermato l'impossibilità di dare ulteriore corso ai procedimenti volti alla approvazione dei PUA; la disposizione di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 delle NTA del POC; numerosi altri provvedimenti e atti endoprocedimentali non direttamente rilevanti ai fini che qui occupano;

- in particolare, i proponenti hanno eccepito la sussistenza di un contrasto tra l'articolo 5 comma 5 delle NTA del POC e l'articolo 30 della legge regionale n. 20/2000 laddove la prima norma dispone che, trascorsi i termini di validità del POC perdono efficacia le previsioni da attuare con PUA in esso contenute per le quali non sia stata approvata specifica convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo, mentre la legge regionale fa riferimento alla data di adozione ovvero di presentazione del PUA;
- Con sentenza N. 00191/2022 REG.PROV.COLL. N. 00204/2020 REG.RIC. Pubblicata il 01/07/2022 il T.A.R. Sezione di Parma annulla il provvedimento del Comune di Reggio Emilia del 6 ottobre 2020 e le Norme Tecniche di Attuazione del POC nella parte in cui prevedono che le previsioni del POC perdono efficacia qualora la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo non sia stato approvato e non anche semplicemente presentato;
- Il Consiglio di Stato, con ordinanza n.6760 del 16.9.2022 ha rigettato l'istanza di sospensiva- presentata dal Comune di Reggio Emilia;
- il Comune di Reggio Emilia, attesa l'esecutività della sentenza del TAR, con Delibera di Giunta Comunale n.206 del 13/10/2022 ha dato mandato al servizio Rigenerazione Urbana di riattivare i procedimenti relativi ai PUA respinti in base alla norma annullata, tra cui il procedimento del PUA in oggetto, ritenendo non ostativa la vigenza attuale della salvaguardia del PUG;
- con atti pervenuti in data 29/11/2022 prot. 34116 e in data 05/12/2022 prot. 34702 il Comune trasmette alla Provincia i pareri degli Enti coinvolti;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale e strategica degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione ambientale (art.2 della LR n.9/2008 e art. 12 D.Lgs. 152/2006), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC, del POC e dei piani sovraordinati (art. 35 LR 20/2000 e circolare regionale 1/2/2010) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Elena Pastorini che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

ATTESO che il PUA di cui trattasi è presentato in attuazione della Variante al POC approvata con deliberazione comunale n. 68 del 13/04/2015 e assoggettata a valutazione ambientale ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 con Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 12/03/2015, con particolare riferimento alla scheda d'ambito ANS2-2b e alla relativa valsat;

CONSTATATO che dal Rapporto ambientale preliminare allegato alla variante al Piano Urbanistico Attuativo e dagli elaborati progettuali emerge che:

1. l'area del PUA "ANS2-2b", attualmente ineditata, è localizzata nel settore meridionale della città tra i quartieri San Pellegrino e Buco del Signore, delimitata a nord da via Benedetto Croce, ad est da via Rosa Luxemburg e a sud da viale Lelio Basso, ad ovest sono presenti tessuti consolidati e di recente formazione caratterizzati da buona qualità insediativa; il PUA è classificato dal PSC come "ANS - Ambiti per nuovi insediamenti urbani";
2. nell'adiacente PUA "ANS2-2a" sono stati realizzati una struttura di vendita con superficie di vendita pari a 3.500 mq e un parcheggio scambiatore di valenza comunale, nonché una nuova di rotatoria di accesso da via Luxemburg;
3. la superficie territoriale è pari a 84.800 mq; il progetto prevede la realizzazione di una superficie complessiva pari a 22.387 mq di cui 10.176 mq a destinazione terziaria, 10.176 mq a destinazione residenziale e 2.035 mq destinati all'edilizia residenziale sociale (ERS); come riportato nella scheda tecnica del PUA, sono previsti 8 lotti residenziali e 4 lotti con funzioni di tipo terziario; si prevede la realizzazione di 254 posti auto pubblici. Le postazioni degli stalli di sosta per le auto elettriche, nel numero indicato dalle Norme di RUE, saranno definite in fase di progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione;
4. per il PUA "ANS2-2b" sono previsti due accessi: il primo dalla rotatoria realizzata su via Luxemburg ed il secondo dalla rotatoria realizzata su via Benedetto Croce; la parte est del comparto destinata ad usi non residenziali sarà accessibile dalla rotatoria su via Rosa Luxemburg, dove è prevista la realizzazione di un quinto braccio, mentre la parte ovest destinata ad usi residenziali sarà accessibile dalla rotatoria su via Benedetto Croce; si prevede di mantenere gli accessi disgiunti al fine di non creare una viabilità di attraversamento;
5. per quanto attiene le dotazioni ecologiche ed il verde pubblico, si prevede che 35.070 mq siano destinati a verde pubblico e che le aree permeabili complessive siano pari a 42.588 mq, di cui 31.201 a verde profondo; la consistenza arborea prevista è di 466 alberi e 678 arbusti;
6. nel Rapporto ambientale preliminare, oltre a richiamare quanto contenuto negli studi specialistici, si evidenzia quanto segue:
  - *mobilità*: vengono riprese le considerazioni e valutazioni sopra richiamate contenute nella Variante al POC approvata con DCC n. 68 del 13/04/2015; per la stima dei transiti indotti dal comparto ANS2-2b si sono considerati 58 alloggi nei lotti residenziali e 40 tra negozi e uffici con circa 80 addetti; rispetto alla rotatoria su via Benedetto Croce, i transiti attesi stimati in base al carico urbanistico previsto sono pari a 21 transiti nell'ora di punta, che si ritiene non determinino impatti significativi sulla viabilità della stessa via Benedetto Croce, che nell'ora di punta conta oltre 1.200 veicoli equivalenti transitanti; rispetto alla rotatoria su via Rosa Luxemburg, si prevede un'incidenza del comparto ANS2-2b pari a circa il 5%, con un incremento ritenuto non significativo se confrontato con il flusso medio nell'ora di punta di via Rosa Luxemburg su cui transitano oltre 2.000

veicoli e con i circa 500 veicoli/ora diretti alla struttura commerciale; anche dall'analisi dei livelli di servizio delle due rotatorie di accesso al comparto non emergono significative criticità viabilistiche;

- *aspetti energetici*: anche in considerazione delle risultanze dell'applicazione del metodo di calcolo Carbon zero, viene evidenziata la necessità di riduzione delle emissioni con la realizzazione di edifici ad alte prestazioni energetiche, dotati di sistemi impiantistici ad alto rendimento e con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, quali ad esempio impianti fotovoltaici;

DATO ATTO che gli elaborati sono comprensivi di studi specialistici i cui contenuti sono riassunti nel Rapporto ambientale ARPAE-SAC allegato al presente decreto, cui si rimanda;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000, che le previsioni del PUA non contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

VISTI i pareri di:

- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot. n. PG/2020/15925 del 23/06/2020, che esprime parere favorevole a condizione che:
  - siano realizzati e mantenuti nel tempo i manufatti di schermatura acustica e gli accorgimenti indicati nella relazione previsionale di clima e impatto acustico;
  - venga preventivamente valutato l'impatto acustico dei locali a destinazione direzionale/commerciale dotati di sorgenti sonore significative;
  - a fine lavori sia eseguita una verifica strumentale del clima acustico rilevato presso i recettori abitativi e siano eventualmente attuate le opere di mitigazione necessarie al rispetto dei limiti;
  - siano svolte le manutenzioni periodiche delle celle di bioritenzione, della vasca di laminazione interrata (qualora necessaria) e dei manufatti di mitigazione acustica;
- siano rispettate le norme di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici relativamente alle linee elettriche e alla cabina MT/BT;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2020/0073771 del 22/06/2020, che esprime parere favorevole a condizione che:
  - ogni opera che possa interferire con il sottosuolo e le acque sotterranee sia valutata da tecnici competenti e realizzata con gli accorgimenti necessari per evitare emungimenti o dilavamenti incontrollati;
  - l'arredo urbano degli spazi verdi sia reso accessibile anche alle fasce deboli della popolazione e gli spazi verdi siano mantenuti in buone condizioni di pulizia e manutenzione. Nel parere si ricorda inoltre l'importanza dei percorsi esterni, essenziali per garantire a tutti un'agevole mobilità, e si richiamano specifici accorgimenti e soluzioni progettuali riguardanti pendenze, dislivelli e discontinuità;

- Regione Emilia-Romagna, Servizio Area Affluenti Po, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, prot. n. PC/2020/36669 del 26/06/2020; nel parere si esprimono prescrizioni in merito agli approfondimenti geologici necessari nella successiva fase attuativa;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, prot. n. AT/2020/0005007 del 08/07/2020; contributo istruttorio nel quale si rammenta l'osservanza delle normative relative allo scarico e smaltimento delle acque reflue e meteoriche, si indicano le verifiche da effettuare in merito alle eventuali interferenze tra reti, e si richiede che siano rispettate le aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili a servizio del pubblico acquedotto e mantenute le fasce necessarie alle attività di manutenzione e realizzazione degli interventi;
- IRETI, prot. n. RT020509-2022/P del 21/11/2022 ad esito favorevole nella fase urbanistica di approvazione del PUA;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2022U0019742 del 23/11/22, ad esito favorevole nella fase urbanistica di approvazione del PUA. Nel parere si ricorda che in fase di progettazione esecutiva dovrà essere presentato al Consorzio il piano di manutenzione per il reticolo interno di drenaggio delle acque meteoriche, delle vasche di espansione e dei dispositivi per garantire l'invarianza idraulica con particolare riguardo al manufatto di limitazione delle portate. Nel parere si chiede inoltre che vengano installati idonei sistemi di protezione da possibili rigurgiti nella rete di acque meteoriche derivanti dal transito di portate idrologiche nella tubazione di viale Lelio Basso;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 18866 del 04/09/2020, ad esito favorevole in riferimento agli aspetti di tutela paesaggistica a condizione che venga realizzato quanto proposto negli elaborati progettuali e nella relazione paesaggistica riguardo l'inserimento del verde. Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica, nel parere si ribadisce quanto già espresso con la nota prot. 22137 del 29/09/2017;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 22137 del 29/09/2017; parere espresso a seguito dei sondaggi archeologici preliminari svolti nel 2017, nel quale si ritiene che le evidenze archeologiche emerse nei sondaggi siano tali da richiedere un controllo archeologico in corso d'opera nelle fasi di escavazione previste dal progetto; nel parere si autorizza l'intervento con riserva di esprimere ulteriori considerazioni a seguito dell'esame del progetto definitivo;
- Aeronautica Militare, Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea, prot. n. 11642 del 15/07/2020, in cui si precisa che l'intervento non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati alla Forza Armata né con Servitù prediali o Militari a loro servizio, pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali all'esecuzione degli interventi in progetto;

VISTE inoltre le note e comunicazioni di:

- Snam Rete Gas, Centro di Reggio Emilia, prot. n. 97 del 09/06/2020, in cui si segnala che le opere ed i lavori in progetto non interferiscono con impianti di proprietà di Snam Rete Gas;
- Terna Rete Italia, Direzione Territoriale Nord Est, Area Operativa Trasmissione di Firenze, prot. n. P20200047820 del 29/07/2020, in cui si segnala che nell'area di intervento non sussistono interferenze con elettrodotti di competenza Terna;

VISTI infine:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 01/12/2022 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale, ad esito favorevole;
- il Rapporto Istruttorio di Arpaе - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2023/0011783 del 23/01/2023, che ritiene non emergano dal PUA in esame ulteriori elementi tali da far prevedere effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione di rispettare specifiche prescrizioni come di seguito:

1) nel Rapporto ambientale preliminare è applicato il metodo di calcolo previsto dal progetto Carbon zero per la stima del bilancio delle emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dai fabbisogni energetici termici ed elettrici dei fabbricati residenziali e non residenziali; per la compensazione della quota residua di CO<sub>2</sub> - che potrà essere determinata in fase di progettazione edilizia dei singoli edifici, quando saranno definite le soluzioni progettuali e le scelte impiantistiche idonee per raggiungere determinate prestazioni - considerando le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed il contesto urbano in cui si inserisce l'intervento, si chiede di escludere l'opzione di acquisto di crediti volontari di emissione privilegiando, ai fini della compensazione, la realizzazione di concrete misure operative, rappresentate da soluzioni verdi di tipo naturalistico, che prevedano ad esempio ulteriori interventi di piantumazione di essenze arboree, da attuare sia all'interno che all'esterno del comparto di intervento in accordo con l'Amministrazione Comunale;

2) con riferimento all'inquinamento acustico, visti gli esiti della relazione previsionale di clima e impatto acustico e tenuto conto di quanto prescritto da Arpaе Servizio Territoriale di Reggio Emilia nel parere prot. n. PG/2020/15925 del 23/06/2020 sopra richiamato, si chiede di adottare tutte le soluzioni e le misure volte a garantire un ottimale comfort acustico dei fabbricati residenziali;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il PUA di iniziativa privata denominato denominato "ANS2\_2B San Pellegrino – via B. Croce", in Comune di Reggio Emilia dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che gli interventi previsti dalla variante in esame non determineranno impatti significativi negativi sull'ambiente a condizione che sia rispettato quanto segue:

1) la scheda d'ambito del POC prevede che il progetto persegua obiettivi di sostenibilità ambientale tendendo ad un impatto "zero" nel consumo delle risorse e nel fabbisogno energetico attraverso una serie di misure volte a perseguire anche la riduzione e compensazione delle emissioni di CO2.

La stima indicativa dell'impatto emissivo complessivo atteso di CO2 derivante dalla realizzazione del PUA in esame, indica che i 466 alberi da piantumare, in assolvimento delle quantità minime indicate nella scheda POC, consentono di compensare circa 70,0 tonnellate di CO2/anno con una quota residua di CO2 da compensare pari a 456 tonnellate, per la cui compensazione sarebbe necessaria la piantumazione di 3000 alberi.

Nel rapporto preliminare ambientale ci si riferisce ad una normativa energetica risalente nel tempo e si rimanda alla fase esecutiva, confidando in soluzioni edilizie adeguate; in proposito si ritiene che (pure al netto delle ulteriori misure di riduzione delle emissioni indicate nella scheda di POC ovvero attuative delle normative energetiche intervenute), in aderenza a quanto emerso nel rapporto istruttorio di ARPAE SAC, sia da escludere l'opzione di acquisto di crediti volontari di emissione definendo, ai fini della compensazione, concrete misure operative, rappresentate da soluzioni verdi di tipo naturalistico, che prevedano ulteriori interventi di piantumazione di essenze arboree eccedenti la quantità minima prescritta, implementando ad esempio le dotazioni arboree negli spazi verdi e nelle aree di parcheggio.

Si chiede pertanto che questi ultimi siano adeguatamente piantumati con esemplari arborei in grado di assicurare un efficace ombreggiamento, di migliorare la qualità degli spazi urbani e di assolvere opportunamente alle funzioni ecologico-ambientali;

- 2) vista l'ampia superficie costituita da aree pavimentate con pavimentazioni drenanti, che costituisce circa un terzo del totale delle aree permeabili, si ritiene opportuno implementare il più possibile le aree a verde profondo limitando al minimo le superfici pavimentate e scegliendo per queste ultime materiali e soluzioni ad alto indice di riflessione che limitino l'effetto isola di calore. E' inoltre opportuno che le superfici a verde profondo di cui alla Tav. 7 indicate come aree di possibile localizzazione di spazi di socialità per associazioni e gruppi di cittadini attivi mantengano in ogni caso una configurazione a verde profondo. Allo stesso modo si chiede di equipaggiare la piazza in fregio alla rotonda di ingresso su via Luxemburg con una adeguata dotazione di alberature atte a creare un filtro tra il nuovo edificato, la viabilità di accesso e i parcheggi a servizio dell'insediamento commerciale;
- 3) poiché il verde pubblico di un'area così vasta deve poter essere fruito anche dai quartieri limitrofi si chiede di migliorare l'accessibilità pedonale e ciclabile in particolar modo da nord, dove la distribuzione di parcheggi ed edifici lo rende poco agevole il collegamento;
- nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le condizioni riportate nei pareri di:
  - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot. n. PG/2020/15925 del 23/06/2020;

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2020/0073771 del 22/06/2020;
  - Regione Emilia-Romagna, Servizio Area Affluenti Po, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, prot. n. PC/2020/36669 del 26/06/2020;
  - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, prot. n. AT/2020/0005007 del 08/07/2020;
  - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2022U0019742 del 23/11/2022;
  - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 18866 del 04/09/2020;
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 ;

CONSIDERATO inoltre che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura e il Comune di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, l'Amministrazione comunale procede alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

## **DECRETA**

di escludere la 3<sup>a</sup> variante al PUA denominato “ANS2\_2B San Pellegrino – via B. Croce”, in Comune di Reggio Emilia dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente CONSIDERATO;

di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura e il Comune di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, l'Amministrazione comunale procede alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto ambientale ARPAE-SAC;
- Pareri degli Enti ambientali;
- Parere di regolarità tecnica;

Reggio Emilia, lì 26/01/2023

IL PRESIDENTE  
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....